

SCHEMA DI CONVENZIONE

Rep./atti privati

TRA I COMUNI DI CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE E TON PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI OPERE, ACQUISTI DI BENI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 TER 1 DELLA L.P. 23/1990, DELL'ART. 9 BIS DELLA LP 3/2006 E DELL'ART. 59 DEL D.P.REG. 01 FEBBRAIO 2005, NR. 3/L

Tra le parti:

- Comune di Campoddenno, con sede in Campoddenno – Via delle Loze nr. 1, Codice Fiscale 00307740225, rappresentato da BIADA DANIELE, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Sindaco autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del CC n. ___ di data _____;
- Comune di Denno, con sede in Denno – Via Giovanni Ossanna nr. 1 Codice Fiscale 8001452022, rappresentato da FABRIZIO INAMA, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del CC n. ___ di data _____;
- Comune di Sporminore, con sede in Sporminore – Piazza Anaunia nr. 4, Codice Fiscale 80009570229 rappresentato da FORMOLO GIOVANNI, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Sindaco autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del CC n. ___ di data _____;
- Comune di Ton, con sede in Vigo di Ton – Piazza Guardi nr. 7, Codice Fiscale 80011830223 rappresentato da FEDRIZZI ANGELO che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Sindaco autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del CC n. ___ di data _____;

Considerato che:

- alla luce dell'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica e delle disposizioni recate dal comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, l'art. 40 della L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 ha integrato la L.P. 23/1990 aggiungendo l'art. 36 ter, rubricato *"Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture"*. In base a tale nuovo disposto normativo (fatti salvi gli interventi d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria realizzati con contributi o finanziamenti a carico del bilancio provinciale all'affidamento dei quali si procede, salvo eventuale deroga, avvalendosi della Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti: *"2. ... i Comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39 bis, comma 1 bis, lettera a) della L.P. 16 giugno 2006, nr. 3 – (A.P.A.C.) – o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima Legge. I Comuni non soggetti a gestione associata procedono all'affidamento stipulando un'apposita **convenzione** con le gestioni associate o con altri Comuni non appartenenti ad esse"*.

- lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell’art. 59 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 3/L che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei Comuni tra di loro ovvero con altre forme associative, unioni di Comuni o altri Comuni o altri Enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti e, inoltre, per l’avvalimento da parte di un Comune degli uffici di un altro Comune;
- con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. articolo 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton sono stato inseriti in un unico ambito denominato 6.1 all’interno del territorio della Valle di Non;
- con convenzioni rep. nr. 01 e nr. 02/2016 Atti privati Comune di Campodenno, sono state sottoscritte dai Sindaci dei Comuni dell’ambito 6.1, le prime due convenzioni per lo svolgimento in forma associata ai sensi della LP 3/2006 rispettivamente della funzione Segreteria generale e del servizio “Entrate tributarie e patrimoniali”;
- in base a quanto disposto dal comma 1, dell’art. 36, ter 1 della L.P. 23/1990 sopracitato, i contratti per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi d’importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati *“avvalendosi dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti, quando l’intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del Bilancio provinciale”*, fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che saranno disposte mediante deliberazione della Giunta Provinciale;
- il comma 2, ultimo capoverso dell’articolo di cui al punto precedente dispone che *“... i Comuni possono procedere in autonomia all’affidamento di contratti per l’acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale”* (ad oggi Euro 46.000,00 per servizi e forniture ex art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 - Euro 150.000,00 per lavori);
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29/06/2015 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato le direttive per l'applicazione dell'articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
- il punto 12) del dispositivo della delibera della Giunta Provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 recita *“di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 ter 1, comma 2, della l.p. n. 23/1990 e per le motivazioni esposte in premessa, che l'obbligo di gestione associata negli ambiti associativi individuati con la presente deliberazione, decorre dalla data di effettivo avvio dei servizi associati previsti dall'art. 9 Bis della l.p. n. 3 del 2006.*

Tutto ciò considerato, si conviene quanto segue:

Articolo 1 CONVENZIONE

I Comuni di CAMPODENNO, DENNO, SPORMINORE E TON convengono di esercitare nell’ambito della gestione associata obbligatoria di cui all’art. 9 bis della LP 3/2006, ai sensi dell’art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell’art. 59 del D.P. Reg. 01 febbraio 2005, nr. 3/L, attraverso la presente convenzione le seguenti funzioni:

a) procedure di gara relative all'affidamento di **lavori pubblici**, ai sensi della L.P. 26/1993 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. soggette all'obbligo di convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990 ed in particolare:

- confronti concorrenziali volti all'affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche ai sensi dell'art. 20 e seguenti della L.P. 26/1993 per importi superiori alla soglia della trattativa diretta di cui all'articolo 21 comma 4 della L.P. 23/1990 (ad oggi Euro 46.000);
- confronti concorrenziali relativi all'affidamento di lavori in economia ex art. 52 della L.P. 26/1993 per importi superiori ad Euro 150.000;
- affidamento di lavori pubblici sopra la soglia dell'affido diretto di cui al precedente punto che non siano rimessi, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e delle direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1097 dd. 29/06/2015, alla competenza dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i contratti (A.P.A.C.);
- rimangono fermi gli ulteriori casi previsti dalla normativa provinciale che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere obbligatoriamente all'A.P.A.C.

b) procedure di gara per l'**acquisizione di beni e servizi**, rimesse all'obbligo di convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990, ed in particolare:

- acquisizione di beni, servizi e forniture d'importo superiore alla soglia della trattativa diretta di cui all'articolo 21, comma 4 della L.P. 23/1990 (ad oggi Euro 46.000) qualora non sia possibile ricorrere al mercato elettronico fermo restando quanto specificato al seguente punto;
- rimane in capo ai Comuni convenzionati l'obbligo di ricorrere all'A.P.A.C. per l'affido di contratti relativi all'acquisizione di beni, servizi e forniture rimessi alla competenza della medesima Agenzia ai sensi del citato articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990, dalle direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29/06/2015 e delle ulteriori norme provinciali vigenti in materia di appalti di beni, servizi e forniture.

Laddove consentito dalla normativa in vigore, è data facoltà ai Comuni di ricorrere all'A.P.A.C. anche per l'esercizio delle procedure rimesse alla competenza della presente convenzione come indicate ai precedenti punti a) e b).

In considerazione della ripartizione dei compiti e delle funzioni previste dalla convenzione per la gestione associata del Servizio Segreteria, in capo al Segretario e Vicesegretario ad esaurimento, con la seguente aggregazione dei Comuni:

- Comune di Denno e Comune di Ton, seguiti dal Segretario della gestione associata già Segretario del Comune di Denno,
- Comune di Campodenno e Comune di Sporminore, seguiti dal Vicesegretario ad esaurimento, già Segretario del Comune di Campodenno,

il Comune di CAMPODENNO e il Comune di DENNO sono riconosciuti di volta in volta Stazione Appaltante e Centrale di Committenza e ne assumono le relative funzioni, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, per le procedure di propria competenza e rispettivamente per le procedure di Sporminore e di Ton.

Periodicamente in sede di Conferenza dei Sindaci, viene verificato l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2 FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) tendere alla riduzione dei livelli attuali di spesa connessa alla gestione dei servizi associati o comunque mantenere l'invarianza della spesa rispetto ai limiti degli attuali livelli di spesa sostenuta complessivamente dai comuni associati;
- b) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;
- c) nello svolgimento delle funzioni oggetto della presente Convenzione i Comuni firmatari si impegnano ad implementare le modalità telematiche;
- d) mettere a sistema un principio di reciproca collaborazione fra gli Enti associati nella gestione dei Servizi.

I Comuni di Campodenno e di Denno si obbligano attraverso i rispettivi responsabili del servizio ad utilizzare nelle gare la medesima modulistica, e a collaborare mettendo vicendevolmente a disposizione il personale tecnico od amministrativo quando sia necessario costituire un seggio/Commissione di gara.

Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

Il Comune di CAMPODENNO e il Comune di DENNO, mediante i responsabili Servizio di Segreteria/ Tecnico individuati internamente, istruiscono e gestiscono per le opere di rispettiva competenza tutte le procedure concorsuali di cui all' articolo 1), compresa la fase di aggiudicazione.

La gestione da parte dei predetti Comuni riguarderà:

- a) procedure di gara volte all'affidamento di lavori pubblici ai sensi della L.P. 26/1993 e della LP 2/2016, del relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. nonché della normativa nazionale in materia per quanto applicabile, rimesse, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, all'obbligo di convenzione;
- b) procedure di gara volte all'affidamento di servizi professionali ai sensi dell'art. 20 della L.P. 26/1993, del relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. nonché della normativa nazionale in materia per quanto applicabile, rimesse, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, all'obbligo di convenzione;
- c) procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture d'importo superiore alla soglia della trattativa diretta di cui all'articolo 21, comma 4 della L.P. 23/1990 (ad oggi Euro 46.000) qualora non sia possibile ricorrere al mercato elettronico, rimesse, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990, all'obbligo di convenzione.

Per quanto riguarda gli **appalti di lavori pubblici**, la procedura di gara viene attivata successivamente all'approvazione del progetto posto a base di gara.

Per quanto riguarda **le procedure di acquisizione di beni e servizi**, la procedura di gara viene attivata successivamente all'approvazione del progetto posto a base di gara, nei casi in cui sia prevista l'approvazione dello stesso dall'ordinamento dell'Ente associato.

Ai fini di cui sopra, il Comune convenzionato trasmette al Comune che funge da stazione appaltante:

- a)per gli appalti di lavori:

- il progetto da porre a base di gara (preliminare, definitivo o esecutivo in relazione alle modalità di scelta del contraente), comprensivo di tutti gli elaborati di cui agli allegati A, B e C del DPP 11 maggio 2002 n. 9-84/Leg.;
- il capitolato speciale di appalto;
- il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- b) per gli appalti di servizi professionali:
 - il progetto da porre a base di gara;
 - il capitolato prestazionale;
 - il calcolo preventivo di parcella da porre a base di gara, determinato in base alle modalità di cui al protocollo di intesa stipulato dalla Provincia Autonoma di Trento, dagli Ordini professionali e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie il 15 dicembre 2014;
- c) per gli appalti di servizi e forniture:
 - il progetto posto a base di gara, nei casi in cui sia prevista l'approvazione dello stesso;
 - il capitolato speciale di appalto e/o schema di contratto;
 - il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), laddove necessario.

Alla documentazione tecnico amministrativa di cui al precedente comma 4, dovrà essere allegata nota recante:

- il nome del referente interno che dovrà essere a disposizione del Comune/Stazione appaltante per ogni eventuale chiarimento e supporto tecnico in relazione al servizio oggetto della procedura;
- il nome/i e recapito/i del/i progettista/i che dovrà/anno essere a disposizione del Comune/Stazione appaltante per ogni eventuale chiarimento e supporto tecnico in relazione al servizio oggetto della procedura;
- l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura, scelti secondo le disposizioni organizzative interne del Comune convenzionato. Al fine di garantire la segretezza dei nomi, la lista dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata ed intestata al responsabile del Comune/Stazione appaltante.

E' compito di ciascun Comune aderente, per le procedure di proprio interesse, provvedere all'acquisizione dei relativi C.I.G. ed all'attivazione del sistema A.V.C.pass. La collaborazione fra Comuni aderenti attraverso i rispettivi uffici segreteria ed ufficio tecnico, si estende a tali adempimenti.

Completata la procedura di aggiudicazione, il Comune che svolge le funzioni di Stazione appaltante comunica al Comune convenzionato l'aggiudicazione dell'appalto e rimette il verbale di aggiudicazione e il fascicolo relativo. Come indicato nelle direttive per l'applicazione dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990 approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29/06/2015 rimane in capo al singolo Comune la fase di stipulazione del contratto. Pertanto il Comune convenzionato, dopo aver ricevuto il citato fascicolo procede in autonomia alla verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e stipula il contratto.

Il contenzioso eventualmente insorto relativamente alla procedura di affidamento rimane a totale carico del Comune aderente. E' comunque garantito il contributo dei Responsabili di gara per la predisposizione delle memorie difensive. Tutte le spese legali e di giudizio rimangono a totale carico del Comune aderente interessato al contenzioso.

Nell'espletamento delle competenze di cui alla presente convenzione il Responsabile del Comune aderente potrà assegnare a personale idoneo la delega delle competenze di gestione delle procedure previste e la corrispondenza connessa e conseguente alla procedura stessa.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata su iniziativa di uno dei Sindaci, e dallo stesso o suo delegato, presieduta.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla l'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi;
- d) gestisce le relazioni sindacali.

Alle riunioni partecipa sempre il Segretario e/o il Vicesegretario ad esaurimento della gestione associata. Il verbale della seduta se presenti entrambi, sarà redatto dal Segretario.

Articolo 5

RAPPORTI FINANZIARI

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, saranno individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci, le modalità di riparto di eventuali spese comuni.

Nella programmazione dell'attività dei Comuni aderenti la convenzione si dovrà tenere conto della disponibilità delle singole amministrazioni a mettere a disposizione le risorse necessarie.

Articolo 6

DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione è valida dalla sua sottoscrizione sino alla scadenza della convenzione di Segreteria sottoscritta fra gli stessi Comuni in data 25/10/2016 e non è tacitamente rinnovabile.

La presente convenzione è suscettibile secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo, di modifiche ed integrazioni con deliberazioni uniformi dei Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati e previa proposta della Conferenza di cui all'articolo 4.

Articolo 7

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 59 del D.P. Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto per le Amministrazioni Comunali aderenti in forma digitale.

La presente convenzione sarà protocollata nel PITRE fra gli Atti privati del Comune che per ultimo apporrà la propria firma e da tale registrazione prenderà data.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPODENNO

IL SINDACO DEL COMUNE DI DENNO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SPORMINORE

IL SINDACO DEL COMUNE DI TON